

- Al Comune di ... Ufficio  
Personale
- Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo  
e per le Autonomie Locali  
dait@pec.interno.it
- Al Dipartimento Funzione Pubblica  
Ufficio per l'organizzazione e il Lavoro Pubblico  
protocollo\_sfp@mailbox.governo.it
- Al Ministero dell'Economia e Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/IGOP  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Prot. n. ... del ... 2020

Risposta a nota prot.n. ... del ... 2020

Oggetto: liquidazione straordinario per COVID 19 svolto da personale di Polizia Locale titolare di Posizione Organizzativa

Con riferimento al quesito in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che l'attività di assistenza alle Amministrazioni della scrivente Agenzia è limitata, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all'interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell'Ente.

Tanto premesso, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Come noto, l'art. 115 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, recentemente convertito con modificazioni nella Legge 24.4.2020 n. 27, ha individuato specifiche risorse (nella forma di uno fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'Interno

per l'anno 2020) destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative.

In conformità alle previsioni dal comma 2 del richiamato art. 115, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 16/4/2020, sono stati individuati criteri di riparto e destinatari: le predette risorse, stanziare nei limiti delle quote assegnate a ciascuna amministrazione, possono, pertanto, essere destinate, nei limiti dell'uso temporaneo limitato allo stato di emergenza, esclusivamente al personale di polizia locale che sia impegnato nella situazione emergenziale.

Relativamente alle disposizioni di fonte contrattuale previste in materia, come noto, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.1.2004 *"Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte alle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa."*

L'art. 18, c. 1, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018 menziona espressamente, tra i diversi compensi aggiuntivi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa, i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, previsti dall'art. 40 del CCNL del 22.1.2004, precisando inequivocabilmente che tali compensi possono essere riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali.

La scrivente Agenzia ha avuto modo di precisare in precedenti orientamenti applicativi, tenuto anche conto delle modalità di finanziamento richieste dalla disciplina contrattuale, che per "calamità naturali" si debbono intendere gli eventi che hanno avuto espressamente tale formale riconoscimento dal Governo e/o dalle Regioni in base alla vigente legislazione prevista in materia (terremoti, alluvioni, ecc.), con l'apprestamento delle risorse necessarie per fronteggiarle.

Stabilire se l'attuale situazione emergenziale, assolutamente priva di precedenti confrontabili, possa essere ricondotta alla nozione di emergenza derivante da calamità naturale sussunta dalle norme del CCNL e, dunque, legittimare l'applicazione della disciplina ivi prevista, costituisce una questione definitoria la cui soluzione non può che risultare dall'esegesi della disciplina, di fonte legislativa, regolante la materia.

Una possibile soluzione potrebbe essere rinvenuta nelle disposizioni dell'articolo 16, comma 2 del dlgs. 02/01/2018, n° 17, ma a tale riguardo, *ratione materiae* ed in considerazione delle implicazioni di carattere economico-finanziario della questione, si rinvia per competenza all'avviso del Ministero dell'Economia e Finanze.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Dr. Gianfranco Rucco

